



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 23

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 21 gennaio 2022, n. 3 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (Vigente al: 26-1-2022).

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 235 del 26.11.2021, si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 25-1-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1 (Disposizioni in materia di obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale e gli studenti universitari impegnati in tirocini inerenti a professioni sanitarie)

Il comma 1 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

Si prevede, inoltre, l'estensione dell'obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. In primo luogo, con la novella di cui al comma 1, lettera a), si specifica che l'obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette (nonché per le altre interessate dall'obbligo ai sensi delle novelle di cui al successivo articolo 2), riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista).



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1). Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. **Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell'adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento sono ridefinite dalle novelle di cui comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, commi da 3 a 6 - le quali demandano il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, e confermano il principio della sospensione da ogni attività lavorativa.** Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, le novelle di cui al comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 10, e le novelle di cui alla successiva lettera c) rinviano alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, capoversi 2, 3 e 6, del presente D.L. n. 172.

Il comma 1-bis del presente articolo 1 specifica che gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in costanza della normativa previgente rispetto alle novelle di cui al comma 1 restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli ordini professionali ai sensi delle novelle medesime.

Nelle categorie interessate dall'obbligo di vaccinazione di cui al comma 1 del presente articolo 1 rientrano:

- **gli esercenti una professione sanitaria.** Essi sono oggetto della lettera b) del comma 1 del presente articolo 1, la quale novella per intero l'articolo 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni. Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi;
- **gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali (operatori a cui faceva riferimento la previgente formulazione del comma 1 del citato articolo 4 del D.L. n. 44).** Per l'individuazione dei suddetti operatori di interesse sanitario, resta fermo il rinvio all'articolo 1, comma 2, della L. 1° febbraio 2006, n. 43; si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 2, attribuisce alla competenza delle regioni l'individuazione dei profili (e dei relativi requisiti di formazione) degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale. Per tali operatori si applicano, in base alla novella di cui al comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 10, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, capoversi 2, 3 e 6, del presente D.L. n. 172;
- **i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

situazione di fragilità. Tali lavoratori sono oggetto della disciplina dell'articolo 4-bis del citato D.L. n. 44 del 2021, come parzialmente novellato dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo 1;

- a decorrere dal 15 febbraio 2022, gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Per questi ultimi soggetti, l'inadempimento determina l'impossibilità di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini suddetti. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare l'adempimento dell'obbligo in esame secondo modalità a campione, individuate dalle istituzioni di appartenenza.

Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto.

La novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 1 specifica che l'obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette (nonché per le altre interessate dall'obbligo ai sensi delle novelle di cui al successivo articolo 2), riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista).

Fermo restando il suddetto termine dilatorio del 15 dicembre 2021, il termine per l'adempimento relativo alla dose di richiamo è individuato - in base alle modalità di verifica degli obblighi in esame (di cui al comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 3) che fanno riferimento al possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità - mediante rinvio implicito ai termini temporali di scadenza del medesimo certificato. Si ricorda altresì che le circolari del Ministero della salute (richiamate genericamente dal comma 1, lettera a), e dal comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1) individuano i termini dilatori oltre i quali si può procedere alla dose di richiamo, termine che è pari a 120 giorni dalla precedente vaccinazione.

L'esenzione (permanente o temporanea) dall'obbligo - prevista anche dalla norma previgente - riguarda i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica - attestata dal proprio medico di medicina generale o dal medico vaccinatore - alla vaccinazione in oggetto; resta fermo che, per il periodo di esenzione, il datore di lavoro adibisce i relativi soggetti ad altre mansioni, anche diverse, senza riduzione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2. Le norme suddette sulle esenzioni e i soggetti esenti sono ora poste dal comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, commi 2 e 7, ai quali fanno rinvio, per le categorie soggette all'obbligo diverse dagli esercenti una professione sanitaria e dagli operatori di interesse sanitario, alcune novelle operate dal medesimo articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, capoversi 2 e 3. **Resta altresì fermo che i soggetti esenti, nell'esercizio della libera professione sanitaria, adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 8); per l'adozione di tale decreto la novella pone il termine del 15 dicembre 2021.**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Per gli esercenti una professione sanitaria:

- **il comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 3, demanda ai relativi ordini professionali, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, il controllo del rispetto dell'obbligo di vaccinazione, mediante la verifica automatizzata della sussistenza di un certificato verde COVID-19 in corso di validità.** Si ricorda che, nella normativa vigente di rango legislativo e nelle relative disposizioni attuative, il verificatore non è in grado di rilevare se la fattispecie di generazione del certificato verde consista nella vaccinazione.

- **qualora risulti l'inadempimento (anche eventualmente con riferimento alla dose di richiamo), l'ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione - da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito suddetto - o comunque l'insussistenza (anche in relazione alle suddette esenzioni) dei presupposti per l'obbligo vaccinale (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 3); secondo la riformulazione proposta dall'emendamento 1.16, approvato in sede referente, la comunicazione dell'interessato deve indicare anche l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo;**

- **decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni, ovvero quello di tre giorni, l'ordine territoriale (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 4) dà comunicazione dell'inadempimento alla Federazione nazionale competente, all'interessato e, limitatamente alla professione di farmacista, all'azienda sanitaria locale competente per territorio - nonché, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, al datore di lavoro. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, all'esito delle verifiche eseguite con riferimento ai suddetti termini temporali, è adottato da parte del medesimo ordine territoriale, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale; si ricorda che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 ha specificato che tale annotazione nell'albo è eseguita senza ulteriori specificazioni (dalle quali sia possibile desumere la causa della sospensione). L'omissione della comunicazione summenzionata da parte degli ordini professionali rileva ai fini della disciplina sullo scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo (dei medesimi ordini), di cui all'articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Si ricorda che nella disciplina finora vigente, la sospensione (per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione) era adottata dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mentre la fase preliminare di verifica della sussistenza della vaccinazione era demandata alle regioni e alle province autonome;**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- la suddetta sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'ordine territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, dell'adempimento (comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 4, comma 5); la sospensione, in ogni caso, non è efficace oltre il termine del 15 giugno 2022. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; tale principio era già posto dalla norma previgente. Il datore di lavoro verifica il rispetto, da parte del dipendente, del regime di sospensione; in caso di omissione di verifica, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 2, comma 1, capoverso 6, del presente D.L. n. 172. Sempre in tema di sanzioni, si segnala che, in base alle novelle di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 1, lettera *c*), e capoversi 2 e 6, lo svolgimento di attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie da parte dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale è soggetto alle sanzioni richiamate dal medesimo capoverso 6;

- si introduce il principio che, per i soggetti non ancora iscritti all'albo, l'adempimento in esame costituisce, fino al 15 giugno 2022, una condizione per l'iscrizione medesima (comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 4, comma 6). A quest'ultimo fine la verifica dell'adempimento è operata mediante la presentazione, da parte dell'interessato, del certificato relativo alla vaccinazione.

Secondo il comma 1-*bis* del presente articolo 1, gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in costanza della normativa previgente rispetto alle novelle di cui al comma 1 restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli ordini professionali ai sensi delle novelle medesime.

Articolo 2 (*Estensione dell'obbligo vaccinale*)

L'articolo 2 (di cui la 1a Commissione propone la modifica con l'approvazione degli emendamenti 2.9, 2.18 e 2.46) estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale (previsto dall'art. 1 del provvedimento), relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale.

La disposizione introduce l'art. 4-*ter* nel dl 44/2021. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2 del dl 1/2022, in fase di conversione alle Camere, modificando il suddetto art. 4-*ter*, estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a)). Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera b)). In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 - dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (comma 1, lettera c)). Infine, viene modificata la rubrica dell'art.4 -ter del D.L. n. 44/2021, con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l'obbligo (comma 1, lettera d)).

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005